



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il DPCM del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato Decreto Legislativo settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 1-3331 in data 25 febbraio 2020, foglio n. 260, con il quale l'avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO Regolamento di organizzazione dell'ANPAL, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede l'Accordo di Partenariato, approvato con decisione della Commissione europea in data 29 ottobre 2014, all'interno del quale sono stabilite le linee strategiche, le priorità, l'allocatione delle risorse, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della

Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che ANPAL ha necessità di affidare ad Operatore specializzato il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali esterno ed i servizi connessi alla funzione detta ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016, come meglio indicato nel progetto di intervento;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla selezione del suddetto Operatore a mezzo di procedura informata ai principi dell'evidenza pubblica;

VISTO ed approvato lo strumento di progettazione predisposto al riguardo dagli Uffici della scrivente Agenzia, ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

CONSIDERATA la non disponibilità di Convenzione quadro o altro strumento Consip avente ad oggetto servizi utili al soddisfacimento del fabbisogno come sopra individuato;

RITENUTO di dover provvedere alla selezione del fornitore del servizio sopraindicato a mezzo di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in modo da massimizzare l'efficacia delle azioni previste, anche utilizzando le capacità progettuali degli operatori specializzati attivi nel settore;

CONSIDERATO che l'appalto non può essere suddiviso in lotti, in quanto la prestazione del servizio, in ragione della strettissima integrazione di tutti servizi richiesti, arreca utilità alla Stazione Appaltante, solo se eseguita in via coesa sulla base di un unico incarico contrattuale;

RITENUTO, altresì, necessario stabilire una soglia minima di partecipazione alla procedura di gara, basata, con riferimento alla capacità economica e finanziaria, sui pregressi volumi di fatturato conseguiti, tenuto conto della notevole articolazione, complessità ed intrinseca criticità del servizio, nonché dell'eventuale misura di anticipazioni finanziarie che in corso di rapporto - pur nei limiti di legge - potranno gravare sull'Operatore economico affidatario;

RITENUTO di dover svolgere la procedura detta in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016, avvalendosi della apposita piattaforma di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider), resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed operante sul Sistema Consip AcquistinretePA;

VISTO il decreto n° 115 del 24 marzo 2021 di determinazione a contrarre ed approvazione degli atti di indizione e disciplina, predisposti a questo fine dagli Uffici della scrivente Direzione, di procedura aperta volta alla selezione di Operatore economico a cui affidare i servizi di supporto su indicati;

CONSIDERATO che in risposta al bando di gara risultano pervenute, entro il termine ultimo di presentazione, n. 7 offerte presentate da:

1. Costituendo RTI fra COMPLIANCE OFFICER E DATA PROTECTION DI POLITO DOTT.SA FILOMENA e MOROLABS SRL;

2. Costituendo RTI fra FASTWEB e LCG - LECIS CANNELLA GRASSI STUDIO LEGALE ASSOCIATO;
3. LEGANET S.r.l.;
4. LIGURIA DIGITALE S.p.a.;
5. MACROAZIENDA INNOVAZIONE E SVILUPPO;
6. Costituendo RTI fra PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR e TLS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI AVVOCATI E COMMERCIALISTI;
7. SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.r.l.

CONSIDERATO che, in conformità al disciplinare di gara - paragrafi 19 e 20 - occorre procedere alla valutazione tecnica della stessa, oltre che alla valorizzazione dell'elemento economico, devesi nominare apposita Commissione di valutazione, composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;

CONSIDERATE le specifiche competenze nella materia oggetto della procedura di Giovanna Linfante, Tommaso Bianco e Stefano Di Sabatino, in carico presso l'ANPAL, i cui curricula sono acquisiti agli atti del fascicolo del procedimento;

CONSIDERATO che l'attività delle suddette Commissioni non comportano per questa Agenzia oneri diversi dal normale trattamento economico conseguente al rapporto di servizio con i funzionari deputati ad operare nell'ambito della medesima, i quali presteranno le richieste attività in esecuzione di espresso ordine di servizio, rappresentato, salvo altri, da questo medesimo provvedimento;

VISTO il decreto direttoriale n. 211 del 11/05/2021 che nominava la commissione anzidetta contenente un refuso;

RITENUTO di dover annullare il decreto direttoriale n. 211 citato;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Tanto premesso,

DECRETA

Articolo 1

Si annulla il decreto direttoriale n. 211 del 11/05/2021 a causa di un mero refuso.

La valutazione delle offerte pervenute relativamente alla procedura di selezione di cui in premessa, finalizzata alla fornitura del "Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali esterno e servizi ad esso connessi ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016" - CIG 86836316FD, è affidata alla Commissione di valutazione costituita con il presente provvedimento, così composta:

- Giovanna Linfante Presidente;
- Tommaso Bianco Componente;

- Stefano di Sabatino Componente anche con funzioni di segreteria.

Articolo 2

Le attività di cui all'art. 1 non comportano oneri diversi dal normale trattamento economico conseguente al rapporto di servizio con l'Amministrazione.

Articolo 3

Il presente decreto vale anche come ordine di servizio per i funzionari di cui all'art. 1 rispetto allo svolgimento delle attività sopra individuate.

Avv. Paola Nicastro
*(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005)*